



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Il Tribunale, nella persona dei sig.ri magistrati:

dott. Francesco Fontana	Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi	Giudice
dott. Massimo Vaccari	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ex art. 702 ter c.p.c

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3941/2019 R.G. promossa con ricorso  
ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 d. lgs. 150/2011 da:

FRANCESCO (C.F.	in proprio, con indirizzo di
-----------------	------------------------------

p,e.c riportato in atto di citazione;

**RICORRENTE**

contro

LUCA (C.F.	non costituito in giudizio
------------	----------------------------

**RESISTENTE-CONTUMACE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2019

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il ricorso di cui in epigrafe il ricorrente ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il suo ex cliente Luca per ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 35.283,00, a titolo di compenso per una serie di attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale che ha



assunto di aver prestato a favore del resistente nelle controversie meglio descritte nel ricorso.

Il resistente è rimasto contumace sebbene fosse stato ritualmente citato a comparire.

Ciò detto con riguardo agli assunti del ricorrente deve evidenziarsi in via preliminare sussista l'incompetenza funzionale del tribunale collegiale a valutare in ordine a quasi tutte le domande da lui svolte atteso che esse presuppongono lo svolgimento di numerose attività di assistenza stragiudiziale che non sono connesse con l'unica attività di assistenza giudiziale svolta dal ricorrente, ovvero quella di cui al punto 2 della narrativa del ricorso, o riguardano attività di assistenza in un giudizio penale (quella di cui al punto n.3) .

Occorre infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 14 d. lgs. 150/2011 sono regolate dal rito sommario di cognizione solo le controversie relative alle prestazioni giudiziali civili nonché quelle relative a prestazioni stragiudiziali a quelle strettamente connesse.

Qualora, come nel caso di specie, si abbia un cumulo tra domande relative ad una delle predette controversie ed altre sottratte al rito sommario speciale, e conseguentemente, alla competenza funzionale dell'ufficio di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria attività, occorre separare le seconde dalle prime e assegnare un termine per l'iscrizione a ruolo del giudizio ad esse relativo

Non è infatti possibile applicare l'art. 40, comma 3, c.p.c. atteso che l'ipotesi del cumulo oggettivo di domande non rientra tra quelle contemplate da tale norma.

Venendo ad esaminare la pretesa attorea riguardante il compenso per le prestazioni rese in favore \_\_\_\_\_ nella causa da lui promossa nei confronti di

Automobili S.p.A. deve evidenziarsi, con riguardo all'an, che l'attore ha dimostrato di aver svolto l'attività di assistenza giudiziale che ha descritto producendo gli atti che ha redatto in adempimento dell'incarico e i verbali di udienza nonché di aver redatto la bozza della transazione che definito il giudizio, producendo tale documento e la conseguente dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.



Con riguardo alla somma da riconoscere al ricorrente a titolo di compenso per tale attività deve evidenziarsi che egli l'ha indicata in euro 5.240,00, assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per tutte e quattro le fasi del giudizio di merito, sebbene quella decisionale non si fosse svolta, a causa della sopravvenuta transazione, e maggiorando l'importo spettante per quest'ultima fase del 25 % ai sensi dell'art. 4, comma VI, d.m. 55/2014.

Orbene, in tal modo l'attore ha dimostrato di ritenere che quest'ultima norma consente, nel caso in cui il giudizio venga definito, prima della decisione, con una conciliazione giudiziale o una transazione, di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, che un aumento del 25 % di esso.

Deve però evidenziarsi che tale interpretazione non è l'unica dal momento che la norma risulta quanto mai ambigua laddove prevede che l'aumento operi rispetto al (sott. compenso) "altrimenti liquidabile per la fase decisionale".

Questa espressione infatti può essere letta, ed effettivamente è stata letta in giurisprudenza (Trib. Bologna 25 maggio 2018, che peraltro non considera in nessun modo l'altra interpretazione), nel senso che la maggiorazione del 25 % spetta sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria se questa si fosse effettivamente svolta.

A ben vedere però, se si ha riguardo alla chiara funzione premiale della previsione, non si può che optare per la prima delle due esegesi sopra esposte.

E' evidente infatti che essa mira ad incentivare le conciliazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso e tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale poiché, a fronte di una simile prospettiva, i professionisti avrebbero maggiore interesse a che il giudizio giungesse a decisione.

Al ricorrente spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura del 15 % del predetto importo e di quelle vive sostenute, nel sopra citato giudizio, e ammontanti ad euro 254,64.

Sulla somma come sopra liquidata di euro 5.240,00, spettano gli interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a quella del saldo effettivo. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di



Cassazione, infatti, “quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento” (Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile 1993, n. 5004 e da ultimo anche la più recente ordinanza Cassazione civile , sez. VI, 24.10.2014 n° 22678 ) .

Venendo alla regolamentazione del presente giudizio, esse vanno poste a carico del resistente, in applicazione del criterio della soccombenza.

Alla relativa liquidazione si procede come in dispositivo, facendo applicazione, ai fini della determinazione della somma spettante a titolo di compenso, del d.m.55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio e introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti per tali fasi dal succitato regolamento. Quello per la fase di trattazione va invece quantificato nella somma di euro 300,00, tenuto conto che essa è consistita nella assistenza ad una udienza davanti al giudice relatore, ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.

Al ricorrente spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura del 15 % del predetto importo oltre che di quella versata a titolo di contributo unificato

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe liquida in favore del ricorrente a titolo di compenso per le attività di cui in motivazione la somma di euro 5.240,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa e quella di euro 254,64 a titolo di rimborso spese vive, oltre agli interessi di mora al tasso legale sulle somme imponibili sopra indicate dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a quella del saldo effettivo;

dispone la separazione delle domande relative alle pretese di cui ai punti 1 e da 3 a 20 della narrativa del ricorso invitando il ricorrente ad iscriverne a ruolo il giudizio relativo ad esse;

condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che



liquida nella somma di euro 1.915,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa ed euro 259,00 a titolo di c.u.

Verona 09/01/2020

Il Presidente  
estensore

il Giudice

